Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 16 aprile 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 101 DEL 16 APRILE 1975:

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1974.
Norme relative alla omologazione parziale C.E.E. dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda finiture interne. Comportamento del dispositivo di guida in caso d'urto.

(1800)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1975.
Norme relative alla omologazione parziale C.E.E. dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda finiture interne. Resistenza dei sedili e del loro ancoraggio.

(1801)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1975.
Norme relative alla omologazione parziale C.E.E. dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda le sporgenze esterne.

(2138)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1975.
Norme relative alla omologazione parziale C.E.E. dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda le emissioni dei motori ad accensione comandata.

(2243)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1975, n. **101**.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'opera diocesana « Giovanni Acquaderni », in Bologna, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 101. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'opera diocesana « Giovanni Acquaderni », in Bologna. L'opera stessa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla chiesa parrocchiale di S. Martino, in Trasasso di Monzuno (Bologna), con atto pubblico 31 agosto 1973, n. 4206 di repertorio, a rogito dott. Pier Michele Lovato, notaio in Bologna.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *aprile* 1975
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 40

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1975, n. **102**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia di S. Lorenzo, in Sorbano del Vescovo, dalla mensa arcivescovile di Lucca.

N. 102. Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Lucca in data 22 ottobre 1973, integrato con dichiarazione 8 giugno 1974, relativo alla separazione della parrocchia di S. Lorenzo, in Sorbano del Vescovo (Lucca), dalla mensa arcivescovile di Lucca.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *aprile* 1975
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 45

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1975.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Anagni.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Frosinone per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 29 aprile 1970 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la strada G. Geminiani e zone a valle del comune di Anagni;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Anagni;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché: 1) la via Geminiani data la sua elevata posizione costituisce un punto di belvedere pubblico verso la sottostante verde vallata, offrendo alla visuale un ampio panorama; 2) la zona sottostante la via medesima è costituita da una verde pendice sulla quale si erge parte dell'abitato antico di Anagni e che ne forma una suggestiva base e che con esso costituisce un quadro naturale di rilevante bellezza, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma quarto;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Anagni ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: tutta la via Geminiani e la fascia sottostante per una profondità di ml. 100 del ciglio stradale a valle per l'intero percorso della via stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Frosinone.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Anagni provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 4 marzo 1975

Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Verbale n. 21

Oggi, 29 aprile 1970, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Frosinone, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

1) ANAGNI: strada G. Geminiani e zone a valle in relazione alla sospensione ministeriale dei lavori iniziati dalla ditta Osmari Giuseppe - Vincolo panoramico.

(*Omissis*).

La commissione provinciale di Frosinone per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, esaminata la tutela panoramica della zona circostante la via G. Geminiani in Anagni, in relazione alla sospensione ministeriale dei lavori iniziati dalla ditta Osmari Giuseppe; rilevato che la via Geminiani, data la sua elevata posizione, costituisce un punto di belvedere pubblico verso la sottostante verde vallata, offrendo alla visuale un ampio panorama; visto che la zona sottostante la via medesima è costituita da una verde pendice, sulla quale si erge parte dell'abitato antico di Anagni, e che ne forma una suggestiva base e che con esso costituisce un quadro naturale di rilevante bellezza, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497; passa alla votazione della proposta di vincolo relativa alla via Geminiani e della zona sottostante, che dà il seguente risultato:

votano contro la proposta di vincolo il sindaco di Anagni ed il rappresentante dell'Unione agricoltori, votano a favore della proposta di vincolo il soprintendente ai monumenti, il rappresentante degli artisti e professionisti ed il delegato dell'E.P.T. di Frosinone.

Pertanto a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, viene accolta la proposta di vincolo della via G. Geminiani e della fascia sottostante per una profondità di ml. 100 dal ciglio stradale a valle per l'intero percorso della via stessa.

(*Omissis*).

(2833)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1975.

Programmi d'insegnamento presso l'Accademia della guardia di finanza delle materie di cui all'art. 3 della legge 20 novembre 1971, n. 1095, per le quali è previsto il riconoscimento ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 3 della legge 20 novembre 1971, n. 1095, che demanda alla competenza del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione la formazione dei programmi per le materie il cui studio presso l'Accademia della guardia di finanza è riconosciuto valido ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio;

Vista la tabella *A*, parte seconda, allegata alla predetta legge 20 novembre 1971, n. 1095, che elenca le materie per le quali tale riconoscimento è accordato;

Decreta:

Art. 1.

L'insegnamento delle materie elencate nella tabella di cui al preambolo, presso l'Accademia della guardia di finanza, deve essere impartito osservando i seguenti programmi:

ECONOMIA POLITICA

Oggetto e metodo della scienza economica. Concetti economici fondamentali.

La formazione del prezzo di mercato in regime di concorrenza.

La produzione in generale. I fattori della produzione. Le leggi della produttività. Il costo di produzione.

La teoria economica dell'impresa.

La remunerazione dei fattori della produzione. Rendita, interesse, salario, profitto dell'imprenditore.

Forme di mercato diverse dalla libera concorrenza. Il monopolio perfetto.

La moneta.

Il credito e le banche.

Il commercio internazionale.

Reddito nazionale e sua distribuzione. Consumi e investimenti. L'intervento dello Stato.

SCIENZA DELLE FINANZE E DIRITTO FINANZIARIO

La scienza delle finanze. Rapporti con le altre discipline.

Il bilancio dello Stato.

Le spese pubbliche.

Le entrate pubbliche patrimoniali. I corrispettivi per i servizi pubblici speciali.

La teoria generale dell'imposta: ripartizione giuridica, tecnica ed economica.

Imposte statali in generale: imposte dirette e indirette.

Finanza pubblica e reddito nazionale.

Le entrate straordinarie dello Stato.

La finanza regionale e locale. La finanza parastatale.

Rapporti tra l'ordinamento tributario italiano e quelli stranieri.

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO

L'ordinamento giuridico.

Il diritto oggettivo. Le fonti. L'interpretazione.

Il diritto soggettivo.

Il fatto, l'atto ed il rapporto giuridico.

Il negozio giuridico.

La prova dei fatti giuridici.

Diritto delle persone.

Cenni sul diritto di famiglia e sul diritto delle successioni.

I diritti reali.

Le obbligazioni in generale. I contratti in genere.

Le altre fonti di obbligazioni.

La tutela e la disciplina del lavoro.

La tutela dei diritti.

LINGUA FRANCESE

Nozioni di fonetica, aspetti fondamentali della pronuncia.

Grammatica.

Letture di giornali e riviste francesi.

Esercizi di conversazione e di traduzione dal francese all'italiano.

Nozioni complete di grammatica e sintassi.
Esercizi di conversazione.
Dettati. Versioni dall'italiano al francese.
Terminologia economica, commerciale e politica. Nozioni di corrispondenza commerciale.
Differenza fra l'italiano e il francese.
Esposizione in francese di argomenti economici, commerciali e politici.
Versioni dall'italiano al francese. Dettati.
Nozioni di letteratura.
Nozioni sulle strutture economiche, sociali e politiche a carattere comunitario, regionali e mondiali.
Versioni. Dettato.
Conferenze preparate dagli allievi su argomenti professionali ed economici.

Lingua inglese

Aspetti sulla pronuncia delle vocali e delle consonanti.
Nozioni fondamentali delle parti del discorso e loro uso.
Esercitazioni di lingua parlata e scritta; letture semplici di prosa moderna.
Esame completo delle strutture grammaticali e sintattiche della lingua.
Esercitazioni di lingua parlata e scritta.
Dettato di brani di prosa e versioni dall'italiano. Lettura di prosa moderna.
Richiamo delle nozioni grammaticali e sintattiche.
Terminologia commerciale, economica e politica.
Esercitazioni di lingua parlata e scritta.
Letture di passi su argomenti economico-finanziari e politici.
Dettato di brani di prosa moderna. Versione dall'italiano.
Conversazione in inglese.
Cenni sulla civiltà e sulla cultura dei popoli di lingua inglese.
Nozioni sulle strutture economiche, giuridiche, politiche e militari dei principali paesi di lingua inglese.
Dettato di brani di prosa e versione dall'italiano.
Letture di passi di prosa moderna.
Conversazione in inglese su argomenti economici, politici e finanziari.
Esercitazioni di corrispondenza.

Diritto civile

L'obbligazione in particolare.
Il contratto in particolare.
La tutela dei diritti. La prova.
La trascrizione.
La garanzia generica e le garanzie specifiche.
Studio approfondito di due contratti scelti tra i seguenti:
- la compravendita;
- il mandato e le sue fattispecie;
- la locazione;
- il trasporto.

Contabilita' di Stato

Definizione, natura e contenuto della contabilità pubblica. Relazioni con le altre discipline giuridiche ed economico-finanziarie. Le fonti positive.
L'ordinamento finanziario dello Stato.
I beni pubblici e il loro regime giuridico. La gestione del patrimonio.
I contratti della pubblica amministrazione ed i servizi in economia.
Il bilancio di previsione.
La gestione finanziaria. Le entrate e le spese pubbliche.
Il rendiconto generale dello Stato.
Il sistema dei controlli.
Le responsabilità nella pubblica amministrazione. La responsabilità patrimoniale (amministrativa, contabile e civile verso terzi).
La giurisdizione speciale della Corte dei conti nelle materie di contabilità pubblica.

Diritto commerciale

Impresa e imprenditore. Piccolo imprenditore; impresa agricola e artigiana.
Acquisto e perdita della qualità di imprenditore. Obblighi dell'imprenditore. Il registro delle imprese. Le scritture contabili. Ausiliari dell'imprenditore. La azienda.
La crisi economica dell'impresa. Le procedure concorsuali.
Le società: generalità. Società e comunione. Autonomia patrimoniale e personalità giuridica.
Le società di persone: società semplice; in nome collettivo e in accomandita semplice. Le società di capitali: costituzione ed organi. Le azioni ed obbligazioni. Il bilancio. Le società cooperative. Holding; investment trust.
I titoli di credito. La cambiale. L'assegno bancario e circolare. Cenno alle carte di credito.
I contratti d'impresa inerenti alla prestazione di cose: la vendita; la permuta; il contratto estimatorio; il contratto di somministrazione; i contratti di borsa.
I contratti d'impresa inerenti alla prestazione di servizi; l'appalto; il trasporto; il deposito.
Il contratto di conto corrente.
I contratti bancari. Il contratto di assicurazione.
La collaborazione nella conclusione di contratti; la commissione e la spedizione; il contratto di agenzia; la mediazione.

Diritto costituzionale

Lo stato moderno come ordinamento giuridico.
Il diritto costituzionale e l'ordinamento giuridico statale.
Gli organi, i soggetti ausiliari e le funzioni dello Stato.
Forme di governo e forme di Stato.
La Costituzione italiana.
Rappresentanza politica e bicameralismo. Le elezioni politiche.
Il Parlamento. La funzione legislativa e le altre funzioni.
Il Capo dello Stato. Attribuzioni, poteri, prerogative.
Il Governo. Le funzioni legislative del potere esecutivo.
Il potere giudiziario e la funzione giurisdizionale.
La giurisdizione costituzionale.
I rapporti fra gli Stati. Rapporti fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica.
L'ordinamento regionale.
I diritti e i doveri dei cittadini. Le libertà costituzionali.
I partiti politici e le associazioni sindacali.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Lo Stato e la pubblica amministrazione. I fini dello Stato. Attività politica e attività amministrativa in senso stretto.

Il diritto amministrativo oggettivo. Leggi in senso formale e leggi in senso materiale. Contenuto ed efficacia delle fonti.

I soggetti nel diritto amministrativo. Lo Stato. Le persone giuridiche pubbliche. Gli organi delle persone giuridiche pubbliche. I soggetti di diritto privato.

Gli oggetti del diritto amministrativo. Beni demaniali e beni patrimoniali. Le attività.

I rapporti giuridici. Capacità, potestà, rapporto giuridico. Diritti soggettivi e interessi legittimi. Doveri pubblici. Origine, modificazioni, estinzione dei rapporti.

I fatti giuridici.

Gli atti amministrativi. Varie specie di atti amministrativi. Il procedimento di formazione degli atti amministrativi. Perfezione, validità, efficacia degli atti amministrativi. Annullamento e revoca.

La responsabilità nel diritto amministrativo. Responsabilità della P.A. Responsabilità dei privati.

Il rapporto di pubblico impiego.

L'ordine giuridico amministrativo e i mezzi della sua attuazione.

La giustizia amministrativa nell'ordinamento generale dello Stato.

Evoluzione storico-giuridica del sistema di giustizia amministrativa in Italia.

La giustizia amministrativa nella nuova Costituzione e nei recenti provvedimenti normativi.

I ricorsi amministrativi.

L'azione davanti all'autorità giudiziaria.

La giurisdizione amministrativa.

Le giurisdizioni speciali amministrative.

I conflitti.

DIRITTO PENALE

Parte generale.

La norma penale: le fonti, l'interpretazione, l'efficacia. Il concorso di norme.

Il reato. L'elemento oggettivo: la condotta, l'evento, il rapporto di causalità materiale. L'elemento soggettivo: il dolo, la colpa, la responsabilità oggettiva, la preterintenzione.

Le cause oggettive di esclusione del reato.

Le cause soggettive di esclusione del reato.

Le forme di manifestazione del reato: il reato circostanziato, il delitto tentato, il concorso di reati. Reato plurisoggettivo e concorso di persone nel reato.

Il reo: l'imputabilità e la capacità criminale.

Le conseguenze giuridiche del reato: la pena, le misure di sicurezza, le obbligazioni civili nascenti dal reato.

Le cause di estinzione del reato e della pena.

Parte speciale.

I delitti contro la pubblica amministrazione.

Di taluni delitti contro la persona: omicidio, lesione personale, ingiuria, diffamazione, violenza privata, minaccia.

Di taluni delitti contro il patrimonio: furto, rapina, estorsione, insolvenza fraudolenta, appropriazione indebita, ricettazione.

L'oggettività giuridica dei delitti contro la fede pubblica.

PROCEDURA PENALE

Il diritto processuale penale: contenuto, fonti, interpretazione.

Processo e rapporto giuridico processuale.

I caratteri del processo penale italiano.

L'azione penale.

Il giudice.

Gli ausiliari del giudice: in particolare, la polizia giudiziaria.

Il pubblico ministero.

L'imputato.

L'atto processuale.

Il procedimento ordinario di primo grado: l'istruzione, il giudizio.

I giudizi speciali.

Le impugnazioni.

L'esecuzione.

DIRITTO TRIBUTARIO

Il diritto tributario nell'ordinamento positivo: diritto tributario e diritto finanziario. Autonomia del diritto tributario. Rapporti con altri rami del diritto.

La potestà tributaria. La riserva legislativa.

Il tributo.

L'ordinamento tributario. Tributi dello Stato e tributi degli altri enti pubblici.

Il rapporto giuridico tributario in generale e in particolare.

Elementi ed evoluzione del rapporto tributario.

I procedimenti contenziosi tributari. Il ricorso gerarchico. Il ricorso alle commissioni.

Il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria.

Le sanzioni tributarie.

RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA

Computisteria.

Misure e monete a base non decimale in uso nel commercio internazionale. Le principali operazioni.

Conteggi sugli elementi dei metalli preziosi.

Calcolo percentuale. Costi, ricavi e utili nelle operazioni mercantili. Ripartizione diretta ed inversa. Miscugli diretti ed indiretti.

Interessi e sconto. Formule dell'interesse e del montante. Sconto commerciale e razionale.

Formule relative e derivate con riferimento al valore nominale e al valore attuale.

Moneta e cambio. Quotazioni ed operazioni relative alla negoziazione delle divise.

I titoli di credito nella pratica delle trasmissioni commerciali. Le principali operazioni attive e passive della banca. I servizi bancari.

Azioni ed obbligazioni. Fondi pubblici e privati. Quotazioni dei valori mobiliari e calcoli relativi.

I conti correnti: generalità e distinzioni. Metodi di appuramento degli interessi.

La fattura commerciale e gli altri documenti relativi allo scambio e al trasporto delle merci.

Ragioneria generale.

L'azienda: caratteri, definizioni e criteri di classificazione. Le aziende di produzione. I gruppi di aziende.

L'organizzazione amministrativa dell'azienda.

Il capitale dell'azienda nelle fasi di costituzione, di funzionamento, di cessazione.

Il capitale di funzionamento nell'aspetto quantitativo-monetario. Il capitale netto.

L'amministrazione e le funzioni amministrative. Funzione di gestione e funzioni di controllo.

La gestione produttiva negli aspetti numerario, finanziario, economico e patrimoniale. Periodo ed esercizio amministrativo.

Costi e ricavi. Classificazione dei costi e dei ricavi nell'aspetto contabile.

Il reddito. Reddito totale e reddito di esercizio. Determinazione sintetica ed analitica del reddito.

L'inventario. La valutazione degli elementi di capitale. Rappresentazione dei valori in inventario. Ratei e risconti.

La previsione: nozione e distinzioni.

La registrazione. Le fasi della rilevazione. Le scritture elementari. Le scritture sistematiche: il conto. Il piano di conti.

Sistemi di conti. Il sistema del reddito.

Metodi di registrazione. La partita doppia.

La registrazione in partita doppia dei fatti di gestione.

Il bilancio di verificazione e le scritture di correzione di errori.

Le scritture di fine esercizio.

Il bilancio di esercizio: sua formazione.

Esercitazioni di computisteria. Esercitazioni sulla valutazione degli elementi di capitale e sulla registrazione in partita doppia di fatti di gestione.

Ragioneria applicata alle forme aziendali.

Il finanziamento di aziende collettive in fase di costituzione. Scritture per il capitale sociale.

Il bilancio di esercizio nelle aziende collettive. Rilevazione e destinazione del reddito di esercizio. La formazione delle riserve e l'autofinanziamento.

La perdita di esercizio: modi di copertura e scritture relative.

I finanziamenti da prestiti obbligazionari, da contratti bancari e da rapporti di associazione in partecipazione: scritture relative.

Le voci caratteristiche del bilancio delle società azionarie. Le riserve. I libri sociali.

Le aziende divise: distinzioni, ordinamento contabile, operazioni di gestione interne ed esterne. La rilevazione dei risultati di fine esercizio. Il bilancio di esercizio.

Ragioneria applicata alle gestioni produttive.

La gestione mercantile. Costi e ricavi caratteristici.

L'azienda mercantile e classificazioni: ordinamento amministrativo e contabile; struttura qualitativa del capitale.

Scritture elementari dell'azienda mercantile. Scritture sistematiche e piano dei conti nell'azienda mercantile.

La rilevazione delle operazioni in merci per conto proprio. Le scritture per gli imballaggi.

Il conto merci e il risultato lordo mercantile.

Le operazioni in merci per conto di terzi e scritture relative.

Le operazioni in merci in partecipazione e scritture relative.

Il bilancio di esercizio dell'azienda mercantile. Configurazioni del conto « profitti e perdite ».

Esercitazioni di contabilità e giornalmastro con riferimento alla gestione mercantile. Esercizi su: la determinazione e rilevazione dell'avviamento; la fatturazione e la determinazione di costi commerciali; la tecnica delle principali operazioni mercantili.

La gestione industriale. Costi e ricavi caratteristici. Gli elementi di costo del prodotto. La valutazione del prodotto nelle produzioni tecnicamente congiunte.

L'azienda industriale: ordinamento dell'esercizio tecnico e commerciale-amministrativo; ordinamento contabile. Struttura qualitativa e quantitativa monetaria del capitale.

Scritture elementari, con particolare riferimento all'esercizio tecnico e all'impiego dei fattori produttivi.

Scritture sistematiche e piano dei conti nell'azienda industriale. La contabilità industriale generale e le determinazioni generali di ragioneria.

La rilevazione della gestione industriale secondo la teoria del reddito. Il conto « Esercizio industriale » e la rilevazione del risultato lordo. La contabilità dei costi ed i centri di costo.

La rilevazione della gestione industriale secondo la teoria patrimoniale. I conti « Lavorazione » e « Prodotti ».

Le scritture relative alle immobilizzazioni tecniche.

Le scritture di fine esercizio caratteristiche della gestione industriale. Il bilancio di esercizio. Configurazioni del conto « profitti e perdite ». Analisi di bilancio. Indici.

La gestione di produzione di servizi. Costi e ricavi caratteristici. Classificazioni delle imprese di servizi.

Le imprese di trasporto: distinzioni, ordinamento amministrativo e contabile; struttura qualitativa del capitale.

Scritture elementari dell'impresa di trasporto. Scritture sistematiche e conti tipici.

La rilevazione delle operazioni di gestione.

Il bilancio d'esercizio dell'impresa di trasporto. Configurazioni del conto « profitti e perdite ».

Esercitazioni sulla compilazione di commesse di produzione e su rilevazioni statistiche e registrazioni in partita doppia inerenti la gestione industriale.

Il controllo in base a bilancio. I costi standard. La elaborazione del budget ed il controllo dei dati.

Cessione e liquidazione aziendali: la valutazione del capitale economico e del capitale di liquidazione. Le trasformazioni aziendali.

L'evoluzione nel tempo dei mezzi di rilevazione e di elaborazione dei dati. Macchine contabili, impianti a schede perforate, calcolatori-elaboratori elettronici.

Gli adempimenti legali relativi al bilancio di esercizio. Gli adempimenti tributari delle società e dei soggetti tassabili in base a bilancio.

Nozioni e determinazione del reddito fiscale.

Analisi del bilancio di esercizio per l'accertamento delle imposte. Il passaggio dal reddito contabile al reddito fiscale.

L'ispezione fiscale della contabilità d'impresa, con particolare riguardo alla revisione dei conti e al controllo della documentazione.

Procedimenti di controllo indiretto dei risultati di gestione.

Esercitazioni di analisi di bilancio e di verifiche contabili.

MERCEOLOGIA

La merceologia e lo studio delle merci.

Gruppi merceologici.

Prodotti minerari; metalli e leghe.

Principali metalli e in particolare i metalli preziosi.

Materie prime e prodotti della grande industria chimica.

Combustibili: solidi, liquidi e gassosi. Prodotti derivati.

Prodotti alimentari di origine animale e vegetale: loro conservazione e magazzinaggio. Metodo di riconoscimento delle frodi.

Bevande alcoliche e metodi di analisi relativi.

Sostanze grasse e alimentari e metodi di analisi relativi.

Saponi ed altri detersivi.

Materie plastiche.

Fibre tessili: naturali, artificiali e sintetiche. Filati e tessuti.

Carta e carte speciali.

Nervini: caffè, tè, cacao.

Tabacco.

Sostanze ad azione stupefacente.

Le modifiche delle merci: alterazioni, sofisticazioni, falsificazioni. Modi di accertamento.

Lo studio delle merci nei riguardi dell'applicazione della tariffa doganale.

Esercitazioni e dimostrazioni pratiche anche a mezzo di proiezioni cinematografiche o in occasione di visite a complessi industriali.

Roma, addì 6 marzo 1975

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

(3028)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Manifattura di Giaveno S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 26 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 10 novembre 1967, con il quale è stata fissata la misura della cauzione o della sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 22 marzo 1974, con il quale l'entità dell'anzidetta cauzione o fidejussione è stata fissata nella medesima misura stabilita dal citato decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Considerato che la ditta Manifattura di Giaveno S.p.a., con sede in Torino, largo Regio Parco n. 11, ha effettuato il pagamento anticipato per l'acquisto di kg 101.834 netti di cotone di origine e provenienza Siria per complessivi $ USA 69.681,08 di cui al modello *B*-Import n. 2721136, rilasciato in data 20 marzo 1973, dal Banco di Sicilia, filiale di Torino;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale 26 ottobre 1967 summenzionati;

Considerato che la ditta anzidetta ha provveduto alla importazione della merce con un ritardo di tre mesi e ventiquattro giorni rispetto al termine prescritto;

Ritenuto che le giustificazioni addotte dalla ditta stessa nella lettera del 9 agosto 1974 non possono, neppure sotto la prospettazione fattane dall'interessata, essere considerate idonee ad escludere ai sensi dello art. 5 della citata legge n. 1126 del 1952, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Tenuto conto, altresì, che la ditta importatrice, ancorchè a conoscenza che l'importazione non si sarebbe potuta perfezionare entro il termine consentito di trenta giorni, non ha provveduto a richiedere, ai sensi delle disposizioni vigenti, la proroga al termine di validità dell'impegno assunto;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla Manifattura di Giaveno S.p.a. di Torino, mediante fidejussione del Banco di Sicilia, filiale di Torino, nella misura del 5 % dello importo di $ USA 69.681,08, di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1975

Il Ministro: DE MITA

(2707)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1975.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Cagliari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai

fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Cagliari, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono determinate come segue:

facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi: 8ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 94.800 mensili;

facchini addetti al settore dei prodotti ittici: 4ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 46.000 mensili;

facchini addetti al settore dei prodotti ortofrutticoli: 6ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 68.200 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1975

Il Ministro: TOROS

(2826)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1975.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio di alcune succursali del magazzino generale esercitato dalla « S.p.a. Magazzini generali Aurelio Mecozzi », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1927 e 3 marzo 1950 con i quali la società per azioni « Magazzini generali Aurelio Mecozzi », con sede in Milano, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci varie estere, nazionali e nazionalizzate in Milano, via Melchiorre Delfico n. 52;

Visti i decreti ministeriali 16 marzo 1950, 20 marzo 1950, 3 gennaio 1953, 26 febbraio 1954, con i quali la S.p.a. « Magazzini generali Aurelio Mecozzi » è stata autorizzata ad istituire succursali del predetto magazzino generale in Vicofertile (Parma), Marghera (Venezia), Silea (Treviso), Lissone (Milano);

Vista l'istanza in data 18 giugno 1974 con la quale la predetta società ha chiesto la revoca delle autorizzazioni concesse con i decreti citati al precedente comma;

Viste la deliberazione n. 616 del 15 ottobre 1974 e le note n. 8033 del 21 agosto 1974, n. 12889 del 6 settembre 1974 e n. 13590 del 29 ottobre 1974, con le quali, rispettivamente, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, Parma, Treviso e Venezia, hanno espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Decreta:

Articolo unico

Sono revocate le autorizzazioni concesse alla S.p.a. « Magazzini generali Aurelio Mecozzi » con decreti ministeriali 16 marzo 1950, 20 marzo 1950, 3 gennaio 1953, 26 febbraio 1954, per l'esercizio delle quattro succursali del magazzino generale esercitato in Milano, via M. Delfico n. 52, indicate nelle premesse.

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, Parma, Treviso e Venezia, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1975

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(3034)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1975.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.E.M.P.A., in Torre Annunziata.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 16 luglio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.A.E.M.P.A. di Torre Annunziata (Napoli), con effetto dal 2 settembre 1973;

Visti i decreti ministeriali 14 gennaio 1975 e 15 gennaio 1975, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.E.M.P.A. di Torre Annunziata (Napoli), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1975

Il Ministro: TOROS

(3012)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di tre punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 49-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta « Villa Giuseppe » di Adelio & Alessandro Villa S.d.f., in Milano, via Carducci n. 8, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 49-MI » ha dichiarato che tre punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Milano.

(2936)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 269-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati otto punzoni recanti il marchio di identificazione « 269-AL », a suo tempo assegnati alla ditta Pasero Aldo, in Valenza (Alessandria, via Cavour n. 11-*bis*.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dei sette analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(2937)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 309-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati otto punzoni recanti il marchio di identificazione « 309-AL », a suo tempo assegnati alla ditta Gaia Mario, in Valenza (Alessandria, via Acqui n. 3.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dei quattro analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(2938)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1324-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 1324-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Rogna Libero, in Valenza (Alessandria), via Noce n. 48.

(2979)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1287-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1287-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Redis & Demartini, in Valenza (Alessandria), via S. Salvatore n. 8.

(2980)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 124-AR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 124-AR », a suo tempo assegnati alla ditta B.A.M.A. di Raffaelli Amedeo, in Arezzo, via Lazio n. 30.

(2973)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1971-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 1971-AL », a suo tempo assegnati alla ditta F.lli Battista, in Valenza (Alessandria), via F.lli Rosselli n. 15.

(2963)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 875-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 875-MI », a suo tempo assegnato alla ditta S.I.V.O.S. - S.n.c., in Milano, via Olmetto n. 5.

(2964)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1715-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 1715-AL », a suo tempo assegnati alla ditta Ganzerli Saulle, in Valenza (Alessandria), viale Vicenza n. 62.

(2965)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1716-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 1716-AL », a suo tempo assegnati alla ditta Gioanola & Rastelli, in Valenza (Alessandria), viale Repubblica n. 16.

(2966)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1707-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 1707-AL », a suo tempo assegnati alla ditta La Rosa Cesare, in Valenza (Alessandria), viale Vicenza n. 3.

(2967)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1703-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1703 AL », a suo tempo assegnato alla ditta Ponzano Guido, in Valenza (Alessandria), via Faiteria n. 3.

(2968)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 865-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 865-MI », a suo tempo assegnati alla ditta Bottega delle pietre S.a.s., in Milano, piazza Velasea n. 8.

(2969)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 737-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 737-MI », a suo tempo assegnati alla ditta Gioielleria Scavia, in Milano, corso 22 Marzo n. 29.

(2970)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 732-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 732-MI », a suo tempo assegnati alla ditta Meda Renato, in Milano, via Ebro n. 11.

(2971)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 145-AR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 145-AR », a suo tempo assegnato alla ditta « Gold » di Pagliacci & Forzoni, in Arezzo, via Mincio n. 58/*D*.

(2972)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 68

Corso dei cambi dell'11 aprile 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	635 —	635 —	634,10	635 —	632,25	634,90	632,25	635 —	635 —	635 —
Dollaro canadese	630,40	630,40	630,40	630,40	628,20	630,40	628,15	630,40	630,40	630,40
Franco svizzero	247,28	247,28	247,50	247,28	248,13	247,25	248,17	247,28	247,28	247,15
Corona danese	114,75	114,75	114,83	114,75	114,70	114,70	114,69	114,75	114,75	114,75
Corona norvegese	127,50	127,50	127,60	127,50	127,61	127,40	127,68	127,50	127,50	127,50
Corona svedese	159,40	159,40	159,50	159,40	159,57	159,35	159,80	159,40	159,40	159,40
Fiorino olandese	261,69	261,69	261,65	261,69	262,34	261,65	262,44	261,69	261,69	261,65
Franco belga	18,025	18,025	18,03	18,025	18,023	18,02	18,0250	18,025	18,025	18 —
Franco francese	150,10	150,10	150,18	150,10	150,16	150,10	150,15	150,10	150,10	150,10
Lira sterlina	1501,45	1501,45	1501,50	1501,45	1505,79	1501,40	1506,25	1501,45	1501,45	1503,90
Marco germanico	266,60	266,60	267,20	266,60	267,78	266,50	267,80	266,60	266,60	266,60
Scellino austriaco	37,60	37 —	37,68	37,60	37,92	37,60	37,805	37,60	37,60	37,60
Escudo portoghese	25,80	25,80	25,83	25,80	25,91	25,80	25,90	25,80	25,80	25,80
Peseta spagnola	11,265	11,265	11,27	11,265	11,24	11,25	11,2475	11,265	11,265	11,26
Yen giapponese	2,184	2,184	2,18	2,184	2,167	2,18	2,1680	2,184	2,184	2,18

Media dei titoli dell'11 aprile 1975

Titolo		
Rendita 5 % 1935		96,325
Redimibile 3,50 % 1934		100,050
» 3,50 % (Ricostruzione)		87,775
» 5 % (Ricostruzione)		97,425
» 5 % (Riforma fondiaria)		92,825
» 5 % (Città di Trieste)		92,175
» 5 % (Beni esteri)		90,575
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	1967-82	81,575
» 5,50 % » »	1968-83	80,850
» 5,50 % » »	1969-84	82,150
» 6 % » »	1970-85	85,550
» 6 % » »	1971-86	84,300
» 6 % » »	1972-87	84 —

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	97,475
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	91,900
» 5 % (» 1° aprile 1978)	87,100
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,600
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,575
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,975
» poliennali 7 % 1978	93,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 aprile 1975

Valuta	
Dollaro USA	634,975
Dollaro canadese	630,325
Franco svizzero	247,415
Corona danese	114,775
Corona norvegese	127,485
Corona svedese	159,425
Fiorino olandese	261,675
Franco belga	18,025
Franco francese	150,10
Lira sterlina	1501,325
Marco germanico	266,67
Scellino austriaco	37,607
Escudo portoghese	25,79
Peseta spagnola	11,267
Yen giapponese	2,183

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di aziende di credito

Si rende noto che, con decreto ministeriale 4 aprile 1975, la Banca sanvitese S.p.a., in San Vito dei Normanni (Brindisi), è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(3072)

Si rende noto che, con decreto ministeriale 4 aprile 1975, la Banca di credito popolare e cooperativo di Reggio Emilia, e stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(3073)

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 5

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16 Mod. 241 D.P. — Data: 10 maggio 1974. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Lucca. — Intestazione: Pacini Salvatore nato a Camaiore il 5 settembre 1927. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale: L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 21 marzo 1975

(2713)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1975, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 229, è stato respinto il ricorso straordinario, proposto in data 11 dicembre 1973, dalla dott.ssa Angela Sarcina, avverso il decreto ministeriale 28 febbraio 1973, con il quale si dichiarava concluso con esito negativo, per mancanza di candidati idonei, il concorso a cinque posti di direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con decreto ministeriale 22 giugno 1972.

(3016)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Vacri

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1974, n. 1453, è stato approvato l'atto n. 94833 di rep. dell'11 settembre 1973, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Mariani Silvino, nato il 4 giugno 1914 a Vacri, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Aquila-Foggia » in Vacri, estese mq 635, riportate in catasto alla particella n. 45 del foglio di mappa n. 3 ed alla particella n. 276 del foglio di mappa n. 1 del comune di Vacri e nella planimetria tratturale con le lettere « B » ed « A ».

(2986)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Barisciano

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1974, n. 3158, è stato approvato l'atto n. 95703 di rep. del 30 novembre 1973, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Bontempo Pietro, nato il 16 aprile 1911 in L'Aquila, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Aquila-Foggia » in Barisciano, estese mq 1273, riportate in catasto alle particelle n. 959 del foglio di mappa n. 75 e n. 259 del foglio di mappa n. 73 del comune di Barisciano e nella planimetria tratturale con le lettere « B » ed « E ».

(2985)

REGIONE LAZIO

Rettifica alla deliberazione di approvazione del piano regolatore generale del comune di Fiano Romano

Con delibera della giunta regionale 10 dicembre 1974, n. 5500, vistata dalla commissione di controllo nella seduta del 23 gennaio 1975, con verbale n. 164/13, è stata rettificata la deliberazione 6 agosto 1974, n. 2273, della medesima giunta regionale, concernente l'approvazione del piano regolatore generale del comune di Fiano Romano (Roma).

Copia di tale delibera sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni.

(2769)

PREFETTURA DI GORIZIA

Rettifica di decreto prefettizio concernente riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Visto il proprio precedente decreto n. 7672/38 - Div. 1 in data 16 giugno 1938, con il quale veniva ridotto il cognome in forma italiana alla sig.na Srebernic Daria di Albino e di Komel Giuseppina da « Srebernic » in « Sebeni » e indicati come segue i dati di nascita « Gorizia, 4 gennaio 1915 » sulla base di apposito certificato 15 aprile 1938 del podestà di Gorizia;

Vista la domanda in data 8 marzo 1975, con la quale la sig.ra Sebeni Daria ved. Cufer chiede che il predetto decreto venga corretto nel senso che la data di nascita della richiedente sia quella del 10 gennaio 1915 e non quella del 4 gennaio 1915 indicata erroneamente a suo tempo nel certificato del comune di Gorizia;

Visto l'estratto di matricola della curia arcivescovile di Gorizia in data 25 gennaio 1968, dal quale risulta che la Sebeni Daria figlia di Albino e della Giuseppina Komel è nata a Salcano ex frazione di Gorizia ora territorio ceduto il 10 gennaio 1915;

Visto altresì il certificato del comune di Gorizia in data 20 marzo 1975 col quale viene precisato che Sebeni Daria vedova Cufer, nata a Salcano il 10 gennaio 1915 si identifica nella stessa persona fisica di Sebeni Daria ved. Cufer precedentemente indicata come nata a Salcano il 4 gennaio 1915, e che le sue esatte generalità sono: Sebeni Daria ved. Cufer, nata a Salcano il 10 gennaio 1915;

Ritenuto, pertanto, opportuno aderire alla richiesta di rettifica avanzata dall'istante;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 7672/38 - Div. 1 in data 16 giugno 1938 di cui nella premessa viene rettificato nel senso che la signora Sebeni Daria ved. Cufer è nata il 10 gennaio 1915 e non il 4 gennaio 1915.

Il predetto decreto n. 7672/38 - Div. 1 datato 16 giugno 1938 conserva la propria validità per tutte le altre disposizioni in esso contenute.

Gorizia, addì 28 marzo 1975

Il prefetto: MOLINARI

(3017)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Rinvio delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a settantanove posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali.

Le prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a settantanove posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali, bandito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1975, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 35, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 3 febbraio 1975, previste nei giorni 16, 17, 18 e 19 giugno 1975, sono rinviate.

Le predette prove scritte si terranno nei giorni 7, 8, 9 e 10 luglio 1975 nell'aula magna dell'istituto Antonianum, viale Manzoni, 1, Roma, con inizio alle ore 8,30.

(3076)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli, ad un posto di professore straordinario per la cattedra di « geometria », nei ruoli del personale civile insegnante della Accademia navale di Livorno.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135;
Visto il regio decreto 1° febbraio 1940, n. 187;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 248;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483;
Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1250;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto ministeriale in data 3 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1974, registro n. 22 Difesa, foglio n. 288, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, ad un posto di professore straordinario nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno per la cattedra di « geometria »;
Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 ed all'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli, ad un posto di professore straordinario per la cattedra di « geometria » nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno, indetto con decreto ministeriale 3 gennaio 1974, è così composta:

Presidente:

amm. di squadra Monassi Angelo.

Membri:

De Simoni prof. Franco, ordinario di meccanica razionale presso l'Accademia navale;
Giuliano prof. Landolino, ordinario di analisi matematica presso l'Accademia navale;
Gemignani prof. Giuseppe, ordinario di algebra presso l'Università di Modena;
Campedelli prof. Luigi, titolare di cattedra di geometria presso l'Università di Firenze.

Segretario:

Monaco dott. Luigi, direttore di sezione.

Art. 2.

Ai componenti dell'anzidetta commissione verrà corrisposto, ove competa, il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031. La spesa relativa graverà sul cap. 1082.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 giugno 1974

Il Ministro per la difesa
ANDREOTTI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1975
Registro n. 13 *Difesa, foglio n.* 163.

(3022)

Commissione esaminatrice del concorso per la nomina di cento tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio sanitario, ruolo ufficiali medici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;
Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1974, registro n. 16 Difesa, foglio n. 119, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di cento tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario, ruolo ufficiali medici;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di cento tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario, ruolo ufficiali medici, indetto con decreto ministeriale 19 luglio 1974, citato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

ten. gen. med. spe. Cappelli dott. Michele.

Membri:

magg. gen. med. spe. Tramonti dott. Lucio;
col. med. spe. Favuzzi prof. Enrico;
col. med. spe. Sbarro dott. Benedetto;
ten. col. med. spe. Bruzzese prof. Edoardo.

Membri supplenti:

ten. col. med. spe. Cazzato dott. Andrea;
ten. col. med. spe. Di Martino dott. Mario.

Segretario senza diritto a voto:

Pitti dott. Giuseppe, primo dirigente.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 gennaio 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1975
Registro n. 4 *Difesa, foglio n.* 371

(3056)

Graduatoria degli idonei del concorso per l'ammissione all'Accademia di sanità militare interforze, corpo sanitario della Marina militare, anno accademico 1974-75.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 237;

Visto il decreto del Ministro per la difesa in data 18 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1974, registro n. 11 Difesa, foglio n. 382, concernente il concorso per l'ammissione di quaranta allievi all'Accademia di sanità militare interforze (corpo sanitario della Marina militare, ruolo medici) come sotto specificato:

n. 30 per il 1° anno della facoltà di medicina e chirurgia;

» 5 per il 2° anno della facoltà di medicina e chirurgia;

» 5 per il 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il decreto del Ministro per la difesa in data 31 agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1974, registro n. 22 Difesa, foglio n. 161, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di quaranta allievi dell'Accademia di sanità militare interforze (corpo sanitario della Marina militare, ruolo medici), anno accademico 1974-75;

Visto il decreto del Ministro per la difesa in data 5 ottobre 1974, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale il ten. col. medico Privitelli Giuseppe è stato sostituito nell'incarico di membro della commissione di esami dal ten. col. medico Di Martino Mario;

Visti gli atti della commissione giudicatrice;

Considerato che nessun candidato ha sostenuto le prove di concorso per il 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia;

Decreta:

Sono approvate le seguenti graduatorie di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per l'ammissione al 1° e 2° anno della facoltà di medicina e chirurgia dell'Accademia di sanità militare interforze (corpo sanitario della Marina militare, ruolo medici), anno accademico 1974-75:

1° *Anno facoltà di medicina e chirurgia*

1. Morello Francesco punti 28,50
2. Umile Marco » 27,50
3. Cignarale Claudio . » 25,50
4. Cirielli Vito Vincenzo . » 25,50
5. Pietraforte Rosario » 25,50
6. Bertolli Giuseppe . » 24,50
7. Piccinni Armando . » 24,50
8. Bartocci Giuseppe » 23,50
9. Blasi Cosimo . » 23,50
10. Sirabella Giuseppe » 23,50
11. Minnone Sergio » 23,00
12. Ciufo Aldo » 22,50
13. Vasilotta Pier Luigi » 21,50
14. Miacola Nicola » 21,00
15. Antoniacomi Silvio » 20,00
16. Venturi Claudio punti 20,00
17. Lamanna Cataldo » 19,50
18. Manta Gianpaolo » 19,50
19. Altieri Giuseppe » 18,50
20. Maccarone Giuseppe » 18,00
21. Pietrogiacomi Francesco » 18,00

2° *Anno facoltà di medicina e chirurgia*

1. Ruffa Marco punti 28,00
2. Vella Venanzio » 26,25
3. Caparello Gianfranco » 25,83
4. De Vito Ariosto » 24,50
5. Barbierato Mauro » 22,50
6. Di Franco Antonio » 19,75

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 dicembre 1974

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1975
Registro n. 5 *Difesa, foglio n.* 16

(2792)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione dell'elenco dei primari di medicina generale, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 2 dicembre 1971, 23 giugno 1972, 27 gennaio 1973, 5 settembre 1973, 20 novembre 1973, 28 novembre 1973 e 20 luglio 1974 che predispongono l'elenco dei primari di medicina generale, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicati rispettivamente nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1972 e nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 luglio 1972, 14 febbraio 1973, 4 ottobre 1973, 7 dicembre 1973, 24 gennaio 1974 e 7 settembre 1974;

Vista la documentata istanza del dott. Lista Luigi, nato a Casalvelino il 12 gennaio 1927, che chiede l'inclusione nell'elenco dei primari di medicina generale, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco dei primari di medicina generale, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 2 dicembre 1971, e successive integrazioni, viene aggiunto il seguente nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1736. Lista Luigi .	Casalvelino - 12 gennaio 1927		Si					

Art. 2.

Il sanitario di cui all'art. 1 può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di medicina generale banditi da enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco del nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(2840)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Taranto

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 21 novembre 1974, per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Taranto;

Visto il decreto ministeriale in data 20 marzo 1975 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Taranto, nell'ordine appresso indicato:

1. D'Ancona dott. Antonio .	punti	81,21	su 132
2. Seclì dott. Ernesto .	»	78,09	»
3. Pasquale dott. Giusto	»	76,50	»
4. Lalli dott. Manlio .	»	75,68	»
5. Mele dott. Marcello .	»	70,50	»
6. Paladino dott. Orlando .	»	68,54	»
7. Lombardo dott. Giuseppe	»	59,75	»
8. Lazzano dott. Giuseppe .	»	51,25	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1975

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(2911)

CORTE DEI CONTI

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a otto posti di referendario

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto l'art. 45, lettera *a*), del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dallo art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto presidenziale in data 29 ottobre 1974, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, a otto posti di referendario della Corte dei conti;

Viste le designazioni del primo presidente della Corte suprema di cassazione e del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a otto posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 29 ottobre 1974, è costituita come segue:

Presidente:

Bennati prof. dott. Antonio, presidente di sezione della Corte dei conti.

Membri:

Guccione prof. dott. Vittorio, consigliere della Corte dei conti;

Contenti prof. dott. Antonio, consigliere della Corte dei conti;

Mancuso dott. Filippo, consigliere della Corte suprema di cassazione;

Sandulli prof. Aldo, ordinario di diritto costituzionale nella Università di Roma.

Eserciterà la funzione di segretario il primo referendario della Corte dei conti dott. Antonio Acconcia.

Spetta agli indicati componenti la commissione esaminatrice il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale modificato dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 11 gennaio 1975

Il presidente: CATALDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1975
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 225

(3077)

REGIONE TOSCANA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pistoia

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria deliberazione n. 1361 del 13 marzo 1973 con cui veniva, tra l'altro, bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di medico condotto vacanti in provincia di Pistoia al 30 novembre 1972;

Vista la propria deliberazione n. 1322 del 14 febbraio 1974 con la quale veniva riaperto il termine di presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso;

Ritenuto di dover procedere con urgenza alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dall'ordine dei medici e dal comune interessato;

Vista la legge 10 febbraio 1953, n. 62;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art. 4 della legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

Vista la legge regionale 16 luglio 1974, n. 39;

A voti unanimi;

Delibera:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così composta:

Presidente:

Guggino Gaetano, funzionario amministrativo della regione Toscana.

Componenti:

Vignolini Gianfranco, ufficiale sanitario del comune di Pistoia;

Gerardi Pasquale, funzionario amministrativo presso C.R.C. di Pistoia;

prof. Lottieri Rosselli Del Turco, primario medico ospedale di Pistoia;

Cinti prof. Guido, primario medico dell'ospedale di Pescia;

Pirolo dott. Francesco, medico condotto di Buggiano.

Segretario:

Pacini Giorgio, assistente amministrativo della regione Toscana.

La commissione, che avrà sede presso l'ufficio del medico provinciale di Pistoia, inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente deliberazione sarà inoltre pubblicata, a cura del dipartimento affari generali e personale, nel Bollettino ufficiale della regione Toscana e, a cura dell'ufficio del medico provinciale di Pistoia, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Pistoia, della prefettura di Pistoia e del comune di Montecatini Terme.

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Firenze, addì 22 gennaio 1975

Il presidente: LAGORIO

Il segretario: POLLINI

(2886)

REGIONE PIEMONTE

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto 19 aprile 1974, n. 657, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1972;

Dato atto che il componente dott. Dario Bernabei ha fatto comunicare di essere impossibilitato per motivi di salute a partecipare ai lavori della commissione predetta;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sua sostituzione per consentire alla commissione di procedere nei lavori concorsuali;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1972 è così composta:

Presidente:

De Martino dott. Vittorio, funzionario dell'assessorato alla sanità della regione Piemonte.

Componenti:

D'Alfonso dott. Bruno, funzionario della prefettura di Cuneo;
Ragusa dott. Armando, medico provinciale di Asti;
Marchisio dott. Vincenzo, specialista in ostetricia;
Fenoglio dott. Sergio, specialista in ginecologia;
Tosello Caterina in Serra, ostetrica condotta di Boves.

Segretario:

Avico dott. Annibale, funzionario amministrativo direttivo dell'ufficio medico provinciale di Alessandria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Cuneo, a quello pretorio della locale prefettura ed a quello dei comuni interessati.

Cuneo, addì 6 marzo 1975

p. Il presidente
Il medico provinciale: DE LELLIS

(2550)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3149 del 20 luglio 1973, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma al 30 novembre 1972;

Visto il proprio decreto n. 3633 dell'11 luglio 1974, e successiva modifica, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto il proprio decreto n. 4911 del 20 settembre 1974, con il quale sono stati ammessi a partecipare al concorso in parola dodici candidati;

Visti i verbali di esame redatti dalla commissione giudicatrice ed accertata la regolarità della procedura seguita;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge n. 9 dell'11 ottobre 1972 della regione Emilia Romagna;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Parma alla data del 30 novembre 1972:

1. Benecchi Dante	punti 59,3475	su 100
2. Arduini Giorgio	» 49,5925	»
3. Bresciani Giovanni	» 48,3705	»
4. Varóli Piazza Filippo	» 43,5500	»
5. Franceschi Giuseppe	» 40,0000	»
6. Rusca Pietro	» 39,0000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Parma, addì 13 marzo 1975

Il medico provinciale: ROBERTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1420 del 13 marzo 1975, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Parma alla data del 30 novembre 1972:

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge n. 9 dell'11 ottobre 1972 della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei al concorso in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Benecchi Dante: Mezzani;
2) Arduini Giorgio: Terenzo;
3) Bresciani Giovanni: Palanzano;
4) Varoli Piazza Filippo: Tizzano Val Parma - seconda condotta: Lagrimone;
5) Franceschi Giuseppe: Corniglio - seconda condotta: Ghiare;
6) Rusca Pietro: Valmozzola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Parma, addì 13 marzo 1975

Il medico provinciale: ROBERTI

(2551)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GORIZIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Gorizia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1379 del 9 maggio 1973 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Gorizia al 30 novembre 1972;

Visti i verbali rimessi all'ufficio dalla commissione giudicatrice;

Ritenuta la regolarità dello svolgimento dei lavori e degli atti del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869 e la legge regionale 14 novembre 1967, n. 25;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti idonee del concorso specificato in premessa:

1. Neri Ada in Polli . . . . punti 60,534
2. Buso Annamaria . . . . . . » 57,199

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi di legge.

Gorizia, addì 26 marzo 1975

Il medico provinciale reggente: GREGORIG

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel concorso al posto di ostetrica condotta rispettivamente dei comuni di Gorizia e di Monfalcone;

Viste le preferenze espresse nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869 e la legge regionale n. 25 del 14 novembre 1967;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ognuna indicata le candidate:

1) Neri Ada in Polli: condotta ostetrica del comune di Monfalcone;

2) Buso Annamaria: prima condotta ostetrica del comune di Gorizia.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi di legge.

Gorizia, addì 26 marzo 1975

Il medico provinciale reggente: GREGORIG

(2885)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 22 gennaio 1975, n. 4.

Contributo a favore della camera di commercio di Bolzano per l'istituzione di un servizio di autobus in collegamento con l'aeroporto di Verona-Villafranca.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *dell'*11 *febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di contribuire alle spese di istituzione e gestione di un servizio di trasporto per persone a mezzo di autobus, lungo il percorso Bolzano-Verona/Villafranca, in collegamento con la linea aerea in partenza ed in arrivo per e da Roma, la giunta provinciale, su proposta dell'assessore cui è affidata la materia dei trasporti, è autorizzata ad erogare in favore della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato di Bolzano una sovvenzione annua fino all'importo massimo di lire 7 milioni. La sovvenzione è disposta sulla base di un rendiconto dettagliato avuto riguardo al disavanzo della gestione di servizio.

Alla copertura dell'onere di lire 7 milioni, a carico dello esercizio finanziario corrente, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 2470 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

Capitolo di nuova istituzione:

Titolo II - Sezione V - Rubrica IX - Categoria X

Cap. 4462. — Contributo alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano per il collegamento, mediante autobus, di Bolzano con l'aeroporto di Verona-Villafranca L. 7.000.000

Capitolo in diminuzione:

Cap. 2470. — Fondo di riserva per le assegnazioni deficienti di bilancio . . . . . . L. 7.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 22 gennaio 1975

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 22 gennaio 1975, n. 5.

Rifinanziamento della legge provinciale 23 agosto 1973, n. 29: « Finanziamento dell'elaborazione di un piano di processi formativi ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *dell'*11 *febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli scopi previsti dalla legge provinciale 23 agosto 1973, n. 29, è autorizzata un'ulteriore spesa di lire 60 milioni, di cui 30 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1974 e 30 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1975.

Alla copertura dell'onere di lire 30 milioni a carico dello esercizio finanziario 1974 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 372 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario corrente.

I fondi di cui ai precedenti commi eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento possono essere utilizzati negli esercizi successivi, entro i limiti di cui all'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come modificato dallo art. 1 della legge 1° marzo 1964, n. 62.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 401. — Spese per l'elaborazione di un piano di processi formativi (legge provinciale 23 agosto 1973, n. 29) . . . . L. 30.000.000

In diminuzione:

Cap. 372. — Sussidi alle casse scolastiche delle scuole di istruzione secondaria ed artistica per fini di assistenza scolastica . . . . . . L. 30.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 22 gennaio 1975

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 22 gennaio 1975, n. 6.
Sovvenzioni ai comuni per le esigenze del bilinguismo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *dell'*11 *febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di alleviare la situazione finanziaria dei comuni della provincia di Bolzano in dipendenza dei maggiori costi per l'attuazione del bilinguismo è autorizzata la concessione di contributi nei seguenti limiti di spesa:

lire 80 milioni per l'anno 1974;

fino a lire 150 milioni a carico di ciascun esercizio finanziario successivo a partire dall'anno 1975, nell'importo da stabilire annualmente con legge di bilancio.

Art. 2.

Per l'anno 1974 i contributi di cui all'art. 1 vengono erogati nella misura di:

lire 260 per abitante in favore di comuni con popolazione fino a 2000 abitanti;

lire 210 per abitante in favore di comuni con popolazione fino a 4000 abitanti;

lire 160 per abitante in favore di comuni con popolazione oltre 4000 abitanti.

Per gli anni successivi al 1974 la misura del contributo stabilita nel precedente comma sara proporzionalmente aumentata in funzione del maggiore stanziamento annuale in bilancio.

Art. 3.

La liquidazione dei contributi di cui al precedente art. 2 della presente legge è disposta annualmente dalla giunta provinciale, previo accertamento da parte del competente ufficio di tutela e vigilanza dell'osservanza da parte dei comuni delle relative norme di cui agli articoli 99, 100 e 101 del testo unico dello statuto speciale di autonomia per la regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonchè delle relative norme di attuazione.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere di lire 80 milioni, a carico dello esercizio finanziario 1974, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 2450 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974.

Alla maggiore spesa di lire 70 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1975 si provvede con una quota di pari importo delle disponibilità di bilancio, a partire dall'anno 1975, derivante dalla cessazione dell'onere in misura di lire 1.250 milioni, di cui all'art. 14 della legge provinciale 12 luglio 1974, n. 2.

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

Capitolo di nuova istituzione:

Titolo I - Sezione VI - Rubrica III - Categoria III

Cap. 2455. — Quota di integrazione da assegnare ai comuni per esigenze del bilinguismo (art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670) . . . . . . L. 80.000.000

Capitolo in diminuzione:

Spese per l'integrazione dei bilanci comunali (legge regionale 31 ottobre 1964, n. 34, art. 3) . . L. 80.000.000

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 22 gennaio 1975

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 17 gennaio 1975, n. 7.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *dell'*11 *febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta provinciale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1975, il bilancio della provincia per l'anno finanziario 1975, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati al consiglio provinciale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 1975. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 17 gennaio 1975

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 18 gennaio 1975, n. 8.
Variazioni al bilancio di previsione della provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 1974 (primo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *dell'*11 *febbraio* 1975)

LEGGE PROVINCIALE 22 gennaio 1975, n. 9.

Modifiche al vigente ordinamento del personale della formazione professionale provinciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *dell'*11 *febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 2 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, è aggiunto il seguente comma:

« Salvo quanto previsto dalla presente legge, le carriere del personale direttivo e degli insegnanti laureati sono equiparate alle carriere direttive dei ruoli di cui alla tabella *A* allegata alla legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni.

A tal fine:

a) la qualifica di ispettore provinciale per la formazione professionale è equiparata, ad ogni altro effetto, a quella di ispettore generale e corrispondenti;

b) la qualifica di direttore di I classe è equiparata, ad ogni altro effetto, a quella di direttore di divisione e corrispondenti;

c) la qualifica di direttore è equiparata a quella di direttore di divisione, I classe di stipendio;

d) la qualifica di insegnante laureato in relazione alla anzianità maturata è equiparata a quelle di consigliere e di direttore di sezione e corrispondenti ».

Art. 2.

La formulazione della lettera *A*) dell'art. 30 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, è sostituita dalla seguente:

« *A*) *Direttori di prima classe ed insegnanti laureati.*

Nell'ambito della qualifica di direttore di I classe il passaggio dalla I classe di stipendio alla II, dalla II alla III, dalla III alla IV e dalla IV alla V si consegue rispettivamente dopo due, quattro e sei anni di effettivo servizio prestato nella classe in riferimento.

La carriera degli insegnanti laureati si svolge a ruolo aperto come segue: dopo due anni di permanenza nel grado V/A (parametro 257) si è promossi al grado IV/A (parametro 307); dopo sei anni di permanenza nel grado IV/A (parametro 307) viene attribuito il trattamento economico connesso con il parametro 387 ».

Art. 3.

Le disposizioni previste dalla legge provinciale 13 luglio 1974, n. 3, comprese le norme transitorie sono estese, con le medesime decorrenze ivi indicate ed in quanto applicabili, al personale direttivo ed insegnante laureato della formazione professionale provinciale ed al personale laureato addetto allo addestramento professionale agricolo e di economia domestica.

Art. 4.

Gli stanziamenti disposti nel bilancio provinciale per il funzionamento della formazione professionale non decadono al termine dell'esercizio finanziario, ma sono trasportati a residui e mantenuti fino al 31 dicembre dell'anno successivo per il finanziamento delle spese previste per l'anno scolastico che ha avuto inizio nel corso dell'esercizio finanziario cui gli stanziamenti stessi si riferiscono.

Art. 5.

Le lettere *c*) ed *e*) del primo comma dell'art. 14 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, sono sostituite dalle seguenti:

« *c*) dal dirigente dell'ufficio provinciale per l'addestramento professionale nell'agricoltura;

e) dagli ispettori provinciali per la formazione professionale; ».

Art. 6.

La prima parte del primo comma dell'art. 8 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, è sostituita dalla seguente:

« Spetta alla giunta provinciale, sentito il comitato provinciale per la formazione professionale: ».

Art. 7.

Il primo comma dell'art. 3 della legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 3, è sostituito dal seguente:

« I direttori di I classe per l'addestramento professionale agricolo sono nominati in seguito a concorso per titoli ed esami, da indirsi con deliberazione della giunta provinciale, al quale possono partecipare gli insegnanti laureati principali dello addestramento professionale agricolo, che abbiano compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nella predetta qualifica ».

Norme transitorie e disposizioni finali

Art. 8.

Le tabelle *A* e *B* allegate alla legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, per le parti che si riferiscono al personale direttivo ed insegnante laureato, sono modificate come segue, ferma restando la rispettiva dotazione organica dei posti:

Grado	Qualifica	Parametro	Anni di permanenza
II/A	Ispettore provinciale per la formazione professionale	—	—
III/A	Direttore di 1ª classe	530	—
		487	6
		455	4
		426	4
		387	2
III/A	Direttore	387	—
	Insegnante laureato	387	—
IV/A	Insegnante laureato	307	6
V/A	Insegnante laureato	257	2

Art. 9.

Le tabelle *A* e *B* allegate alla legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 3, per le parti che si riferiscono alla carriera del personale laureato, sono modificate come segue, ferma restando la rispettiva dotazione organica dei posti:

TABELLA *A*

Gerarchia provinciale	Qualifica	Parametro	Anni di permanenza
III/A	Direttore di 1ª classe	530	—
		487	6
		455	4
		426	4
		387	2
IV/A	Insegnante laureato principale	307	4
V/A	Insegnante laureato	257	2

TABELLA *B*

PERSONALE INSEGNANTE

Gerarchia	Qualifica	Parametro
	A) *Carriera del personale laureato*	
III/A	Direttore di 1ª classe	530
		487
		455
		426
		387
IV/A	Insegnante laureato principale	307
V/A	Insegnante laureato	257

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Gerarchia	Qualifica	Parametro
—	—	—
	A) *Carriera direttiva*	
III/A	Direttore di divisione	530 487 455 426 387
IV/A	Direttore di sezione	307
V/A	Consigliere	257

Art. 10.

Sono estese al personale insegnante addetto all'addestramento professionale agricolo e di economia domestica le disposizioni di cui all'art. 13 della legge provinciale 3 dicembre 1972, n. 32.

La presente norma ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 3.

Art. 11.

La maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge è valutata nella misura annuale di lire 20 milioni.

Al complessivo onere di lire 50 milioni per il secondo semestre 1972 e per gli anni 1973 e 1974 si fa fronte utilizzando le disponibilità iscritte al cap. 436 del bilancio per il corrente esercizio finanziario in applicazione della legge provinciale 13 luglio 1974, n. 3.

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 22 gennaio 1975

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1975, n. 10.

Modifiche alla legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, concernente la disciplina degli obblighi dei concessionari idroelettrici e dell'impiego dell'energia per l'elettrificazione locale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *dell'*11 *febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'art. 1, primo comma, della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, le parole «aventi opere di presa e/o restituzione» vengono sostituite dalle parole «aventi opere di presa».

L'ultimo comma dell'art. 1 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, è sostituito dal seguente: «Per la concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico dal torrente Avisio con opera di presa in località Stramentizzo spetta alla provincia di Bolzano un terzo dell'energia o del corrispondente compenso in denaro di cui al secondo comma del presente articolo».

Art. 2.

All'art. 4, quarto comma, della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, dopo le parole «le convenzioni avranno» vengono inserite le parole «di regola».

Art. 3.

All'art. 7, primo comma, della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, le parole «per un periodo non inferiore a tre anni» vengono sostituite dalle parole «per un periodo non inferiore ad un anno» e dopo la lettera *d*) viene aggiunta la lettera «*e*) usi domestici».

Art. 4.

All'art. 8, lettera *c*), della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, le parole «nonchè allacciamenti di nuclei e case sparse. I piani . . .» vengono sostituite dalle parole «nonchè allacciamenti di nuclei e case sparse da parte di imprese distributrici e dall'ENEL. Gli impianti da finanziare . . .».

Il secondo comma dell'art. 8 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, viene modificato come segue: «La giunta provinciale approva programmi annuali di piani di elettrificazione e di allacciamenti da ammettere a contributo. Le domande di contributo devono essere presentate entro le seguenti scadenze: 30 ottobre 1972, 31 gennaio 1973, 31 gennaio 1974, 28 febbraio 1975, 30 settembre 1975 e 30 settembre 1976».

Art. 5.

L'art. 9 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18 è sostituito dal seguente:

«Alle domande di contributo per la realizzazione di opere, di cui alla lettera *c*) dell'art. 8, deve essere allegata la seguente documentazione:

a) relazione illustrativa dell'opera;
b) corografia in scala 1:25.000;
c) preventivo sommario di spesa.

I contributi sono concessi con deliberazione della giunta provinciale previa presentazione del progetto esecutivo, che deve comprendere la seguente documentazione in duplice copia:

a) relazione tecnica;
b) disegni;
c) computo metrico estimativo.

I comuni, loro consorzi e comunità comprensoriali, su richiesta dell'Amministrazione provinciale, devono presentare copia della deliberazione dell'organo competente, dalla quale devono risultare l'impegno all'esecuzione delle opere ed il piano finanziario».

L'approvazione del progetto esecutivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza delle opere da eseguire.

I comuni, i loro consorzi e le comunità comprensoriali, che non esercitano attività elettriche, possono affidare la costruzione delle opere ed il loro esercizio alle imprese distributrici di cui all'art. 6.

I contributi sono corrisposti in un'unica soluzione dopo l'accertamento di regolare esecuzione da parte dell'amministrazione provinciale. Possono tuttavia essere corrisposti fino a 3/4 dell'ammontare del contributo concesso, in base a stati di avanzamento dei lavori; l'ultima rata viene corrisposta dopo l'accertamento della regolare esecuzione.

Qualora si verifichi un aumento maggiore del 10 % al costo approvato delle opere ed ammesso a contributo, la giunta provinciale, dopo avvenuto accertamento della regolare esecuzione delle opere, può approvare detto aumento al costo accertato da parte dell'ufficio competente e concedere eventualmente per l'accertata differenza un contributo integrativo.

I contributi possono essere revocati, qualora il richiedente non rispetti il termine per l'esecuzione delle opere stabilito dalla giunta provinciale.

E' ammesso il cumulo del contributo, di cui alla lettera *c*) del primo comma dell'art. 8, con altre provvidenze ottenute dai beneficiari per le stesse opere.

Su proposta dell'ufficio provinciale acque pubbliche e fonti di energia, l'assessore competente in materia, nei casi di accertata urgenza e ai soli fini del contributo provinciale, può rilasciare l'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori. In tal caso gli acquisti dei materiali e l'esecuzione delle opere sono sempre fatti a rischio e pericolo del richiedente l'autorizzazione.

Art. 6.

All'art. 13 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, il terzo comma viene modificato come segue:

«Per ciascuno degli anni dal 1972 al 1977 compreso per finanziare le opere di cui all'art. 8, lettera *c*), primo comma, della presente legge, non potrà essere destinata una somma inferiore a lire 600 milioni».

Art. 7.

Il primo comma dell'art. 13 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Agli oneri di cui all'art. 8, primo comma, previsti in ragione annua massima di lire 1.200 milioni, si fa fronte con i proventi di cui agli articoli 1 e 6 della legge stessa ».

Art. 8.

Per gli scopi della presente legge per l'anno 1974 è autorizzata, nei limiti di cui all'art. 6, l'ulteriore spesa di lire 200 milioni in aggiunta ai 950 milioni stanziati nel bilancio per l'esercizio finanziario corrente.

Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

NELLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA:

Cap. 2710. — Somme dovute dai concessionari di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico (legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, articoli 1 e 6, e art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670) (Spesa cap. 3770) . . . L. 200.000.000

NELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA:

Cap. 3770. — Spese per il finanziamento dei piani di elettrificazione di zone montane, per il vettoriamento dell'energia e per compensare la perdita relativa all'applicazione delle tariffe dell'energia elettrica ceduta con riduzione di prezzo (legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18 art. 8, primo comma e 15 novembre 1973, n. 71) (Entrate cap. 2710) . . . . L. 200.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 21 gennaio 1975

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 18 gennaio 1975, n. 11.

Approvazione del conto consuntivo della provincia di Bolzano per l'esercizio finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *dell'*11 *febbraio* 1975)

LEGGE PROVINCIALE 22 gennaio 1975, n. 12.

Cessazione dell'attività del consorzio tra lo Stato e la provincia autonoma di Bolzano per il funzionamento dell'istituto agrario provinciale di Teodone.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *dell'*11 *febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In esecuzione degli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689, il consorzio tra lo Stato e la provincia autonoma di Bolzano per il funzionamento dell'istituto agrario provinciale di Teodone, istituito con regio decreto 5 dicembre 1926, n. 2238, cessa di esercitare le proprie funzioni con la data del 31 dicembre 1974.

Art. 2.

A partire dal 1° gennaio 1975 la gestione dell'istituto sarà effettuata direttamente dalla provincia.

I rapporti giuridici in atto alla data del 31 dicembre 1974 e facenti capo al consorzio, passano alla provincia.

Art. 3.

Il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'istituto viene trasferito alla provincia autonoma di Bolzano come da inventario che dovrà essere compilato dal consorzio al momento del trasferimento, di concerto con un delegato della provincia.

Art. 4.

Al personale pensionato dell'istituto che percepisce da quest'ultimo una pensione quale integrazione alla pensione INPS, è concesso dalla provincia a carico del proprio bilancio una pensione integrativa a partire dal 1° gennaio 1975 pari a quella prevista per i propri dipendenti ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 29 aprile 1963, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni.

Quale ultima retribuzione pensionabile, ai sensi del primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 29 aprile 1963, n. 4, è adottato lo stipendio che un impiegato dell'amministrazione provinciale, addetto all'addestramento professionale agricolo, avrebbe percepito svolgendo le stesse mansioni e con la stessa anzianità di servizio.

Art. 5.

Per l'attuazione della presente legge la spesa annuale è valutata in lire 18 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1975.

Alla copertura del relativo onere si provvede come segue:

per lire 8 milioni mediante utilizzo della disponibilità di bilancio derivante a partire dall'anno 1975 dalla cessazione dell'onere di pari importo iscritto al cap. 455 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente;

per lire 10 milioni mediante utilizzo di una quota di pari importo della disponibilità di bilancio derivante a partire dall'anno 1975 dalla cessazione dell'onere in misura di lire 180 milioni di cui all'art. 10 della legge provinciale 13 luglio 1974, n. 3.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 22 gennaio 1975

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 22 gennaio 1975, n. 13.

Contributi ad enti ospedalieri per l'ammortamento di mutui.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *dell'*11 *febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'ammortamento dei mutui, assistiti da contributi previsti da leggi regionali o disposti dallo Stato, assunti per la costruzione o l'ampliamento degli ospedali, compresi gli impianti fissi, o case di cura dagli enti ospedalieri di Bolzano, Bressanone, San Candido, Silandro, Merano e Vipiteno o assunti da enti locali o loro consorzi e trasferiti agli enti ospedalieri a norma dell'art. 5 della legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10, la giunta provinciale è autorizzata a concedere a tali enti, a carico del bilancio provinciale, un contributo annuo, a partire dall'esercizio finanziario 1974, per la durata del periodo di ammortamento dei relativi mutui.

La concessione è subordinata alla condizione che i mutui di cui al comma precedente siano stati contratti o che i relativi contributi regionali o statali siano stati disposti entro il 31 dicembre 1973.

Il contributo è riferito alle annualità di ammortamento aggiornate (comprensive di quota capitale e quota interessi) al netto dei contributi regionali o statali.

Le spese accessorie o eventuali interessi di mora restano a carico dell'ente mutuatario.

Art. 2.

Il contributo di cui all'articolo precedente destinato al pagamento delle annualità di ammortamento, con scadenza in data non anteriore al 1° gennaio 1974, è stabilito nella misura seguente:

a favore degli enti ospedalieri di San Candido, Silandro, Merano e Vipiteno nella misura pari all'importo delle relative annualità a carico di ciascun ente;

a favore degli enti ospedalieri di Bolzano e Bressanone nella misura del 50% dell'importo delle annualità a carico degli enti.

Art. 3.

Il contributo è disposto con deliberazione della giunta provinciale e viene liquidato direttamente all'istituto mutuante, in relazione al piano di ammortamento.

L'istituto mutuante dà alla giunta provinciale immediata comunicazione dell'avvenuto pagamento dell'intera rata.

Art. 4.

Per fruire del contributo annuo di cui all'art. 1 della presente legge, le amministrazioni ospedaliere interessate devono presentare alla giunta provinciale, previa deliberazione del rispettivo consiglio di amministrazione, domanda allegando per ciascun mutuo la seguente documentazione:

a) il piano di ammortamento;

b) copia del provvedimento dell'amministrazione regionale o statale, avente per oggetto la concessione del contributo destinato all'ammortamento del relativo mutuo richiesto per il finanziamento di opere ospedaliere;

c) copia del provvedimento di assunzione del mutuo da parte dell'ente ospedaliero nei casi di mutui contratti da enti locali o loro consorzi e trasferiti agli enti ospedalieri.

La domanda deve essere rinnovata qualora i piani di ammortamento subiscano variazioni comportanti maggiori oneri.

Art. 5.

Per i fini della presente legge è autorizzato, a partire dallo anno 1974, lo stanziamento di lire 390 milioni su apposito capitolo del bilancio provinciale corrente ed i bilanci degli esercizi successivi.

Per l'anno 1974 lo stanziamento suddetto, se eventualmente non impegnato, si conserva fra i residui passivi e può essere utilizzato entro l'anno successivo.

Art. 6.

Alla copertura dell'onere di lire 390 milioni derivanti dalla applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1974 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione per l'esercizio finanziario corrente.

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974 sono iscritte le seguenti variazioni:

Capitolo di nuova istituzione:

Titolo II - Sezione IV - Rubrica IX - Categoria X

Cap. 3165. — Contributi agli enti ospedalieri per l'ammortamento di mutui passivi . L. 390.000.000

Capitolo in diminuzione:

Cap. 5000. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi L. 390.000.000

Il cap. 3140 della spesa, iscritto in bilancio « per memoria », è soppresso.

Norme transitorie

Art. 8.

I contributi concessi agli enti ospedalieri per il pagamento delle rate di ammortamento già scadute e pagate all'entrata in vigore della presente legge saranno liquidati, in deroga a quanto disposto nell'art. 3 della presente legge, all'ente mutuatario, dietro dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle relative rate.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 22 gennaio 1975

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(1944)

LEGGE PROVINCIALE 22 gennaio 1975, n. **14.**

Contributo ai comuni per la redazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del 18 febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Onde favorire la redazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, la giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi straordinari:

a) ai comuni;

b) ai consorzi di comuni, che intendono pervenire alla formazione dei singoli piani inserendoli in una più vasta dimensione a carattere sovracomunale, possibilmente comprensoriale.

Art. 2.

I contributi possono essere concessi nella misura massima del 50% della spesa complessiva riconosciuta ammissibile dallo assessorato al commercio.

Art. 3.

Le domande per la concessione del contributo devono essere indirizzate dai comuni o consorzi interessati all'assessorato al commercio, corredate dalla seguente documentazione:

a) copia delle deliberazioni dei comuni o consorzi interessati con le quali viene deciso di procedere all'elaborazione del piano;

b) copia della deliberazione di assegnazione di incarico per la formazione del piano ad un unico esperto o ad un gruppo di esperti o ad un istituto o società di ricerca;

c) copia della deliberazione relativa all'approvazione del preventivo di spesa ed all'imputazione della stessa al corrispondente capitolo di bilancio.

Sull'ammissibilità della domanda a contributo delibera la giunta provinciale su proposta dell'assessore al commercio.

Art. 4.

Il contributo è concesso con decreto dell'assessore cui è affidata la materia del commercio.

L'erogazione del contributo ha luogo:

a) nella misura del 50% sulla base del preventivo di spesa, all'atto dell'emanazione del decreto di cui al comma precedente;

b) nella misura del restante 50% ad avvenuta trasmissione all'assessorato competente dei piani approvati dai singoli consigli comunali e delle delibere di liquidazione delle spese.

L'erogazione della seconda rata è subordinata alla rispondenza del piano alle indicazioni di urbanistica commerciale che saranno emanate a livello comprensoriale e provinciale.

La rispondenza degli elaborati è valutata dall'assessorato al commercio.

Art. 5.

Il presidente della giunta provinciale dispone il recupero della rata del contributo erogato, secondo le norme di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, qualora:

a) entro sei mesi dalla data del decreto assessorile di concessione del contributo i comuni o i consorzi non abbiano ancora provveduto alla redazione del piano e ad inoltrare allo assessorato competente la relativa documentazione. In casi eccezionali di comprovata necessità l'assessore al commercio potrà concedere un proroga fino ad un massimo di tre mesi;

b) il piano non corrisponda alle indicazioni di urbanistica commerciale, che saranno emanate a livello comprensoriale e provinciale, ed i comuni o i consorzi non procedano entro tre mesi dal rilievo dell'assessore al commercio ad apportare al piano le modifiche richieste.

Art. 6.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 10.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974.

Per l'anno 1975 è autorizzata la spesa fino a L. 10.000.000 nell'importo da stabilire con legge di bilancio.

Alla copertura dell'onere di L. 10.000.000 a carico dell'esercizio finanziario corrente si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974.

Le somme non impegnate nell'esercizio corrente possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 3805. — Contributi a comuni per la redazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita . . . . . L. 10.000.000

In diminuzione:

Cap. 5000. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . . . L. 10.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 22 gennaio 1975

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 22 gennaio 1975, n. 15.

Contributi a favore di comuni, consorzi ed altri enti per l'acquisizione di terreni, per la progettazione e l'apprestamento di infrastrutture per la costruzione di zone commerciali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 18 *febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Onde consentire una più razionale evoluzione dell'apparato distributivo attraverso un processo di concentrazione e di integrazione delle attività commerciali e dei servizi paracommerciali in armonia con gli strumenti urbanistici vigenti, la giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi per l'acquisto, la progettazione e l'apprestamento di aree destinate all'insediamento di imprese commerciali all'ingrosso, piazzali e stands per l'esercizio del commercio ambulante ed altre attrezzature comunitarie di carattere paracommerciale.

Art. 2.

Possono beneficiare dei contributi i comuni, i loro consorzi ed altri enti promotori.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 1 sono concessi fino al 50 % della spesa sostenuta:

a) per l'acquisto dei terreni da adibire ad uso commerciale e paracommerciale;

b) per la progettazione e l'apprestamento delle infrastrutture necessarie.

L'individuazione delle zone per insediamenti produttivi di carattere commerciale e l'espropriazione per pubblica utilità dei terreni in esse compresi sono regolati dalle norme di cui agli articoli dal 7 al 15 compreso e dal 34 al 40 compreso della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, e norme di attuazione con particolare riferimento all'art. 27 della legge provinciale 7 ottobre 1974, n. 15.

Art. 4.

L'ammissione a contributo è subordinata alla rispondenza dell'area commerciale programmata alle finalità generali di razionalizzazione dell'attività distributiva.

Sulla stessa si pronuncia la commissione di cui all'articolo seguente.

Art. 5.

Per l'esame delle domande di contributo è istituita nello assessorato provinciale al commercio una commissione, composta da:

l'assessore cui è affidata la materia del commercio o una persona da lui delegata, che la presiede;

un funzionario dell'assessorato provinciale cui è affidata la materia del commercio;

un funzionario dell'assessorato provinciale cui è affidata la materia dell'urbanistica;

un rappresentante della camera di commercio;

un esperto dei problemi della distribuzione designato dalla giunta provinciale tra i membri della commissione di cui all'articolo 17 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Funge da segretario un funzionario dell'assessorato provinciale cui è affidata la materia del commercio.

I rispettivi membri restano in carica per tutta la durata della legislatura, nel corso della quale sono stati nominati; in caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa si procede alla loro sostituzione secondo le norme che precedono. I nuovi nominati durano in carica fino a quando ne sarebbero decaduti i membri sostituiti.

La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta provinciale previa deliberazione della giunta stessa entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel consiglio provinciale.

Ai componenti della commissione spettano i compensi di cui alla legge provinciale 12 luglio 1957, n. 6, e successive modifiche.

Art. 6.

Le domande per la concessione di contributo devono essere indirizzate all'assessorato provinciale cui è affidata la materia del commercio, corredate della seguente documentazione:

a) copia della delibera dell'ente promotore con la quale viene deciso di procedere alla costruzione della zona commerciale;

b) copia della delibera relativa all'approvazione del preventivo di spesa relativo anche alla progettazione ed imputazione della stessa al corrispondente capitolo del bilancio;

c) relazione tecnico-illustrativa sull'ubicazione della zona commerciale;

d) progetto di massima dei lavori di infrastrutturazione della zona;

e) piano di finanziamento dei lavori e degli acquisti;

f) programma di insediamento delle aziende ed enti commerciali e paracommerciali.

Art. 7.

Sull'ammissibilità delle opere a contributo si pronuncia la giunta provinciale sentita la commissione di cui all'art. 5.

Art. 8.

La concessione del contributo è disposta con decreto dello assessore provinciale cui è affidata la materia del commercio.

L'importo del contributo è commisurato alla spesa complessiva effettivamente sostenuta dall'ente promotore richiedente quale risulta dalla relativa delibera.

Art. 9.

L'erogazione ha luogo:

per il 50 % all'atto dell'emanazione del decreto dell'assessore provinciale cui è affidata la materia del commercio che dispone la concessione del contributo sulla base del preventivo di spesa;

per il 50 % all'atto della trasmissione alla giunta provinciale delle delibere di liquidazione delle spese, previo accertamento dell'acquisizione dei terreni e della regolare esecuzione delle opere ammesse a contributo e previa annotazione sul libro fondiario, del vincolo di destinazione ad uso commerciale e paracommerciale a carico dell'area sovvenzionata.

Qualora le spese effettivamente sostenute risultino inferiori al preventivo, l'assessore provinciale cui è affidata la materia del commercio, ridurrà, con proprio decreto, il contributo in misura proporzionale.

L'accertamento della regolare esecuzione delle opere, previste alla lettera *b*) dell'art. 3 della presente legge, viene effettuato dagli organi tecnici della provincia.

Art. 10.

Gli enti beneficiari del contributo sono impegnati a mantenere la destinazione ad uso commerciale e paracommerciale delle aree realizzate con il concorso della presente legge, per un periodo di 25 anni. Tale destinazione non potrà venire mutata senza il preventivo benestare della giunta provinciale.

Il vincolo dell'indisponibilità viene annotato nel libro fondiario ad istanza del beneficiario del contributo provinciale.

In caso di inosservanza del vincolo, la giunta provinciale dispone il recupero di tutto o di parte del contributo erogato, secondo le norme di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 11.

All'atto del trasferimento delle aree ai soggetti interessati, gli enti beneficiari del contributo devono richiedere garanzie riguardanti la destinazione ad uso commerciale o paracommerciale delle aree assegnate, l'occupazione della manodopera, la osservanza dei contratti di lavoro più favorevoli per i dipendenti, stipulati tra le associazioni ed i sindacati di categoria.

Tali impegni devono risultare da apposita convenzione da stipularsi per atto pubblico tra gli enti beneficiari e l'acquirente, nella quale dovranno essere stabilite le penalità in caso di inadempienza o di trasgressione, le forme e le modalità di recupero delle aree nel caso di cessazione dell'attività commerciale.

Ogni trasferimento totale o parziale di terreno sovvenzionato deve essere autorizzato con decreto del presidente della giunta provinciale. Resta in tal caso l'obbligo di trasferire agli aventi causa gli obblighi contenuti nella convenzione.

Art. 12.

Per i fini di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di L. 200.000.000 per l'esercizio finanziario 1974.

Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario corrente possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo.

Alla copertura dell'onere di L. 200.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente.

Art. 13.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 3800 (con modifica del testo). — Contributi a favore dei comuni, consorzi, associazioni ed altri enti per la progettazione, l'acquisizione di terreni e l'apprestamento di infrastrutture per la costruzione di zone commerciali . . . . L. 200.000.000

In diminuzione:

Cap. 5000. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . . . L. 200.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 22 gennaio 1975

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(1945)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751010)